PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0251(COD)

19.4.2005

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
(COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

Relatore per parere: Johannes Blokland

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

Il Consiglio europeo ha ripetutamente sottolineato l'importanza di istituire metodi alternativi per la risoluzione delle controversie. Nel 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale. All'articolo III-269, paragrafo 2, lettera g) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa i metodi alternativi per la risoluzione delle controversie sono specificamente annoverati tra le competenze della Comunità e il loro sviluppo è divenuto un obiettivo.

Se lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie costituisce un obiettivo, è necessario procedere con cautela per quanto concerne l'adozione di norme in materia, in quanto una nuova normativa limiterebbe lo sviluppo di un'alternativa in parallelo con i procedimenti giudiziari.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che le argomentazioni della Commissione non siano sufficientemente chiare da giustificare una direttiva sulla mediazione. Di conseguenza, propone di limitare l'applicazione della direttiva ai casi transfrontalieri, onde evitare di ostacolare lo sviluppo della mediazione come alternativa parallela ai procedimenti giudiziari negli Stati membri. Gli esperimenti nel settore della mediazione dovrebbero quindi soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva. Lo sviluppo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie figura all'ordine del giorno dei ministeri degli affari esteri di vari Stati membri e interessa anche i ministeri della giustizia.

Le definizioni adottate dalla Commissione all'articolo 2 sono troppo ampie. È necessario limitarle al fine di evitare gli abusi. È per questo che il relatore, per analogia con le direttive delle organizzazioni internazionali di mediatori, raccomanda di far stabilire un accordo di mediazione per iscritto e di far condurre la mediazione da un esperto neutrale.

Oltre a definire la qualità della mediazione, è necessario prevedere una procedura di reclamo e una normativa disciplinare indipendenti. Se si vuole che la mediazione costituisca una vera e propria alternativa ai procedimenti giudiziari, siffatti strumenti ne costituiscono il presupposto.

La mediazione è caratterizzata dall'aspetto della confidenzialità. All'articolo 6 i requisiti di confidenzialità della mediazione sono associati alla possibilità di avviare un procedimento giudiziario. Il relatore ritiene che la confidenzialità della mediazione debba essere menzionata anche nel titolo dell'articolo in questione. Inoltre, la dimensione della confidenzialità non deve riguardare esclusivamente le dichiarazioni rese nel corso della mediazione: gli esperti considerano infatti come elemento probatorio in una procedura di mediazione anche il comportamento assunto durante la mediazione. È quindi opportuno inserire tale aspetto nella direttiva.

Lo sviluppo della mediazione negli Stati membri non sarà favorito in questo momento dall'adozione di norme legislative. La presente direttiva, in una versione modificata, potrà contribuire a sviluppare la fiducia nella mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari nelle controversie transfrontaliere.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 6	
(6) La mediazione può fornire una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nelle materie civili e commerciali attraverso processi concepiti in base alle necessità delle parti. Gli accordi transattivi raggiunti attraverso la mediazione sono probabilmente eseguiti in misura maggiore volontariamente e più facilmente preservano una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.	*(Non concerne la versione italiana)*
Motivazione	
Non concerne la versione italiana.	
Emendamento 2 Considerando 10	
(10) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa meno efficace rispetto al procedimento giudiziario nel senso che l'esecuzione degli accordi transattivi è lasciata alla buona volontà delle parti. È pertanto necessario garantire che tutti gli Stati membri predispongano una procedura che consenta la conferma dell'accordo transattivo, attraverso una sentenza, una decisione o una dichiarazione di autenticità emessa da un tribunale o da un organismo	(10) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa meno efficace rispetto al procedimento giudiziario nel senso che l'esecuzione degli accordi transattivi è lasciata alla buona volontà delle parti. È pertanto necessario garantire che tutti gli Stati membri, ***ove la loro normativa in materia civile o commerciale non lo contempli,*** predispongano una procedura che consenta la conferma dell'accordo transattivo, attraverso una sentenza, una

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

pubblico.	decisione o una dichiarazione di autenticità emessa da un tribunale o da un organismo pubblico.

Motivazione

In alcuni Stati membri gli accordi transattivi raggiunti attraverso la mediazione sono legalmente validi senza un atto o una decisione del tribunale. Di conseguenza non è opportuno imporre obbligatoriamente questa procedura a tutti gli Stati membri.

Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica in materia civile e commerciale.	2. La presente direttiva si applica ***alle controversie transfrontaliere*** in materia civile e commerciale.

Motivazione

La mediazione è in pieno sviluppo. In vari paesi si cerca di far funzionare la mediazione come soluzione alternativa parallela ai procedimenti giudiziari. E' essenziale che questa evoluzione non sia ostacolata da una direttiva quadro. L'aggiunta con la quale la direttiva si applica solo ai casi transfrontalieri lascia agli Stati membri la possibilità di portare avanti le loro esperienze nel campo della mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari.

Emendamento 4
Articolo 2, lettera a)

(a) Il termine “mediazione” indica qualunque procedimento, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti della controversia sono assistite da un ***terzo*** allo scopo di raggiungere un accordo ***sulla risoluzione della*** controversia, indipendentemente dal luogo in cui il procedimento è stato intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale o prescritto dalla legge nazionale di uno Stato membro.	(a) Il termine “mediazione” indica qualunque procedimento, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti della controversia***, sulla base di un accordo di mediazione da loro concluso per iscritto,*** sono assistite da un ***mediatore*** allo scopo di raggiungere un accordo ***che contempli una soluzione per porre fine alla*** controversia ***in modo soddisfacente per i loro interessi,*** indipendentemente dal luogo in cui il procedimento è stato intrapreso dalle parti, suggerito o ordinato da un tribunale o prescritto dalla legge nazionale di uno Stato membro.
Esso non comprende i tentativi messi in atto dal giudice al fine di giungere ad una soluzione transattiva nell'ambito del	Esso non comprende i tentativi messi in atto dal giudice ***stesso*** al fine di giungere ad una soluzione transattiva nell'ambito del

procedimento giudiziario oggetto della vertenza.	procedimento giudiziario oggetto della vertenza.

Motivazione

Per una corretta applicazione della direttiva è importante che la definizione non sia tanto ampia da comprendere tutte le forme di mediazione. E' opportuno prevedere la conclusione di un accordo di mediazione allo scopo di salvaguardare la mediazione e la fiducia delle parti in tale processo come alternativa ai procedimenti giudiziari.

Emendamento 5
Articolo 2, lettera b)

(b) Il termine "mediatore" indica qualunque terzo che gestisce la mediazione, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalla modalità con cui il terzo è stato nominato o invitato a gestire la mediazione.	(b) Il termine "mediatore" indica qualunque terzo che***, in qualità di esperto neutrale in materia di mediazione,*** gestisce la mediazione, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalla modalità con cui il terzo è stato nominato o invitato a gestire la mediazione.

Motivazione

Nell'ottica delle garanzie e della qualità della mediazione è necessario che quest'ultima sia gestita da un esperto in materia.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1

1. Il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Il tribunale può***, in ogni caso, richiedere*** alle parti di partecipare ad un incontro informativo sul ricorso alla mediazione.	1. Il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Il tribunale può ***chiedere*** alle parti di partecipare ad un incontro informativo sul ricorso alla mediazione.

Motivazione

La formulazione del testo originario non corrisponde al carattere di "quadro" della proposta di direttiva e compromette la sussidiarietà con riferimento al potere giudiziario. L'emendamento lascia aperta la possibilità di un ulteriore deferimento.

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione e gli Stati membri promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di un codice di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché l'ottemperanza al medesimo, sia a livello nazionale che a livello comunitario, nonché qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.	1. La Commissione e gli Stati membri promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di un codice di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché l'ottemperanza al medesimo, sia a livello nazionale che a livello comunitario, nonché qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione***, tra cui una procedura di reclamo e una normativa disciplinare indipendenti.***.

Motivazione

Il mediatore deve rispondere della sua integrità professionale. Inoltre, una procedura di reclamo e una normativa disciplinare promuovono la fiducia nella mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri promuovono ed incoraggiano la formazione dei mediatori allo scopo di consentire alle parti della controversia di scegliere un mediatore in grado di gestire la mediazione in modo efficiente ***secondo le attese*** delle parti.	2. Gli Stati membri promuovono ed incoraggiano la formazione dei mediatori allo scopo di consentire alle parti della controversia di scegliere un mediatore in grado di gestire la mediazione in modo efficiente***, responsabile e conforme alle aspettative giustificate*** delle parti ***in ordine alla qualità***.

Motivazione

E' possibile che in una mediazione le parti partecipino alla procedura con aspettative del tutto opposte. E' pertanto necessario adattare il testo in funzione di questo criterio.

Emendamento 9
Articolo 6, titolo

Ammissibilità delle prove nei procedimenti civili	***Confidenzialità della mediazione***

Motivazione

L'articolo deve porre l'accento sul carattere confidenziale della mediazione. Ne consegue che le informazioni ottenute nel quadro della mediazione non sono ammissibili come prove nei procedimenti giudiziari. Ciò vale non solo per i procedimenti civili, ma anche per quelli amministrativi. La modifica del titolo si applica ad ambedue.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

(a) l'invito di una parte ad intraprendere la mediazione o il fatto che una parte intendesse partecipare alla mediazione;	***soppresso***

Motivazione

L'invito o l'offerta di una parte di chiudere una controversia attraverso la mediazione non deve figurare tra le disposizioni concernenti il carattere confidenziale della mediazione.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

(c) dichiarazioni o ammissioni rese da una parte nel corso della mediazione;	(c) dichiarazioni o ammissioni rese ***o comportamenti assunti*** da una parte nel corso della mediazione ***o comunicati o dimostrati in altro modo***;

Motivazione

Oltre alle dichiarazioni orali e scritte, il comportamento e la comunicazione non verbale rivestono grande importanza nella mediazione, per cui è necessario contemplare questi elementi nelle disposizioni concernenti il carattere confidenziale della mediazione.